



COMUNE DI SEFRO

Provincia di Macerata

***Regolamento Comunale
di Polizia Mortuaria
e dei Servizi Cimiteriali***

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale

n. 25 del 14 - 12 - 2020

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
 - a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - b) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
 - c) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";
 - d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) alla legge regionale – Marche – 1° febbraio 2005, n. 3, recante: “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”;
 - f) al Regolamento regionale – Marche – 9 febbraio 2009, n. 3, recante “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”;
 - g) al codice civile – regime del demanio pubblico – Art. 824

i servizi funebri e cimiteriali di questo Comune e precisamente:

- le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, nonché le modalità di fornitura dei servizi pubblici cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
- le condizioni e le modalità di fornitura dei servizi di trasporto delle salme e dei cadaveri;
- le prescrizioni relative all’affidamento personale delle urne cinerarie di cui all’art. 6, comma 4, della legge regionale n. 3/2005;
- la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi ed aree cimiteriali.
- la illuminazione votiva dei cimiteri comunali.

Art. 2 – Competenze.

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi del Comune e dagli organi responsabili del Servizio Sanitario, per quanto di competenza.
2. Il servizio di polizia mortuaria è gestito nelle forme di legge. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono esercitate in conformità alle norme del presente Regolamento. I dipendenti addetti al servizio sono alle dirette dipendenze dei rispettivi responsabili.
3. Tutti gli atti relativi al presente Regolamento sono emanati dai Responsabili delle Aree competenti secondo quanto ivi stabilito.

Art. 3 – Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento.

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuta. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. La dichiarazione è fatta con apposito modulo messo a disposizione dall’ufficio di stato civile ai sensi del comma 6 dell’art 1 del DPR 285/90, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.
2. L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui ai commi successivi. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.
3. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, e fornita dal Comune. Copia della scheda di morte deve essere

inviata entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda USL nel cui territorio è ricompreso il Comune stesso.

4. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale dello stato civile, da un medico incaricato dall'ASUR (medico necroscopo). Al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. In caso di decesso presso una struttura pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio sanitaria, le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.
6. Nelle evenienze in cui sia necessario accertare la causa di morte per soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti fuori dall'ospedale, al riscontro diagnostico provvedono le strutture di medicina legale.

Art. 4 – Decesso per malattia infettiva e diffusiva.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco ministeriale, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico.

1. Presso l'ufficio comunale dei servizi di polizia mortuaria (ufficio anagrafe) è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - copia del presente Regolamento;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo)

CAPO II

CIMITERI

Art. 6 – Elenco cimiteri

1. Il Comune di Sefro dispone per il servizio di sepoltura i seguenti cimiteri:
 - **cimitero di Sefro capoluogo**
 - **cimitero di Agolla**

Art. 7 – Responsabilità del Comune.

1. Il Comune, mentre ha cura perché, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale per accedere a cellette, a loculi, ecc.

Art. 8 – Fascia di rispetto

1. L'area di rispetto cimiteriale è definita nel Piano Regolatore Generale del Comune (art. 21).
2. Nelle aree comprese all'interno delle zone di rispetto cimiteriale (FC3 nel PRG) sono vietati interventi di nuove costruzioni e di ampliamento fatti salvi gli interventi di cui al comma 7 dell'art. 338 del R.D.1265/1934 e ss.mm. e quelli di manutenzione straordinaria e di restauro ai sensi dell'art. n.°31 della L. 457/1978. In tali aree possono essere autorizzati a titolo precario, chioschi o modeste costruzioni similari per la vendita di fiori e oggetti per il culto o l'onoranza dei defunti. Le destinazioni di zona indicate dal Piano all'interno delle aree di rispetto cimiteriale rappresentano il riconoscimento delle realtà esistenti con le limitazioni di cui sopra.

Art.9 - Depositi di osservazione

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato. Detto termine può essere ridotto nei casi previsti dagli art. 8 e 10 del DPR 285/90.

2. In caso di morte presso strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la struttura in cui si è verificato il decesso.
3. In caso di morte in luogo pubblico in abitazione o in locale dichiarati antigienici e non adatti dall'Azienda Sanitaria Locale, le salme sono trasportate, sia su richiesta dei familiari sia per disposizione del Sindaco o dell'Autorità Giudiziaria, al fine del periodo di osservazione o per l'esecuzione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento, presso le strutture sanitarie di ricovero autorizzate o presso gli obitori comunali. Tale deposito è gratuito e non può essere dato in concessione ad operatori esercenti l'attività funebre.
4. A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - alla sala di commiato
 - alla abitazione propria o dei familiari.
5. I cimiteri di Sefro non dispongono né di locali per il ricevimento ed osservazione delle salme, né di obitori istituiti ai sensi degli art. 12 e 13 del DPR 285/90, né di camera mortuaria, a cui l'art. 64 comma 3 dello stesso DPR trasferisce la funzione di camera di ricevimento e osservazione e/o obitorio. In tale situazione il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in strutture predisposte dall'A.S.U.R.

Art.10 – Piano Regolatore Cimiteriale.

1. Il comune si doterà di un piano regolatore cimiteriale in conformità al Capo X del DPR 285/90 in cui prevedere anche gli altri manufatti e servizi e le costruzioni di sepolture private di cui agli artt. 59 e 90 dello stesso DPR.
2. Il piano regolatore del cimitero sarà costituito da una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti, comprensiva delle relative circostanti zone di rispetto estese in conformità a quanto stabilito nello strumento urbanistico generale del comune. Tale strumento urbanistico dovrà essere sottoscritto da un tecnico abilitato ovvero dal responsabile dell'UTC.
3. Questa planimetria dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
4. La sua approvazione avverrà in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi sanitarie (art. 228 T.U. Leggi Sanitarie e successive modificazioni e art. 3 del Regolamento Regionale n. 3 del 9 febbraio 2009)
5. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private sia col sistema della inumazione che con quello della tumulazione. Sono comuni le sepolture, per inumazioni, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata e per maggiore distinzione. La superficie dei lotti di terreno per inumazioni dovrà essere superiore al limite minimo stabilito dall'art. 58 del DPR 285/90.
6. Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato la volontà di non essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione di volontà in vita, possono provvedere anche i parenti "iure sanguinis".
7. Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, ove possibile, potrà essere concessa un'area adeguata del cimitero eventualmente prevista nel piano regolatore cimiteriale. La concessione avverrà alle condizioni previste nel presente Regolamento e negli atti di Giunta conseguenti.

Art.11 - Aree e fosse per inumazione.

1. Le aree destinate all'inumazione sono riportate nel piano di cui all'art. 10.
2. Le fosse per l'inumazione devono essere rispondenti alle prescrizioni contenute nell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 3 del 9 febbraio 2009.

Art. 12 – Loculi per tumulazione.

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne.

2. Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una cassetta di resti ossei ed un'urna cineraria ovvero un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

CAPO III

SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI

Art. 13 – Gestione dei servizi cimiteriali e necroscopici.

1. La gestione dei servizi, di cui al presente Regolamento, può essere effettuata:
 - in economia - amministrazione diretta.
 - mediante affidamento a terzi.

Art. 14 – Informazioni ai cittadini.

1. Il competente ufficio favorirà l'accesso a tutte le informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi funerari pubblici o privati, con particolare riferimento ai profili economici ed alle diverse pratiche funerarie previste nel territorio comunale.

CAPO IV

ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 15 – Attività funebre - Trasporto funebre e rimesse.

1. Per lo svolgimento dell'attività funebre nonché del trasporto, per i requisiti necessari e per tutto quanto attiene a ciò si rimanda alla Legge Regionale n. 3/2005 ed al Regolamento Regionale n. 3/2009 e s.m.i.
2. Il Comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente Regolamento.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 16 – Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché le norme regionali in vigore.
2. L'autorizzazione al trasporto dei resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza e, ove possibile, con unico provvedimento per tutti i trasferimenti dal Comune di decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione.
3. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato.
4. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005.

Art. 17 – Caso di morte in abitazioni inadatte o in luoghi pubblici.

1. Qualora il decesso avvenga in luogo pubblico o in abitazione inadatta per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, con oneri a loro carico, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o l'abitazione propria o dei familiari o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato, siti anche in altro Comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune in cui è avvenuto il decesso.
2. Nel caso di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del precedente art. 15;
3. Durante il periodo di osservazione viene assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è posta in contenitori

impermeabili non sigillati, in condizione che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia di pregiudizio per la salute pubblica.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005.

Art. 18 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto.
3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 19 – Trapianto terapeutico.

1. Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29 dicembre 1993, n. 578, recante: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.", e 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" e s.m.i.
2. Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASUR.
3. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere a scopo di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficio dello stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso ed a spese dell'istituto ricevente.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005.

Art. 20 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
2. L'addetto al trasporto, sia esso dipendente comunale o di impresa incaricata è il responsabile della verifica del feretro, in quanto incaricato di "Pubblico Servizio". A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della Legge Regionale delle Marche n. 3 del 01/02/2005, l'addetto al trasporto compila un documento, su modulo predisposto dalla Giunta Regionale, con il quale dichiara che:
 - L'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;
 - Il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, compreso il presente Regolamento;
 - Sono state adottate le necessarie cautele igienico-sanitarie, in caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, ivi compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso;
3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna per la registrazione delle sepolture (cadaveri, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa) e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2 dell'art. 17 del Regolamento Regione Marche n. 3 del 09/02/2009
4. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 DPR 285/90).
5. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al

cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 21 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.
2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica da parte del medico incaricato dall'ASUR competente.

CAPO VI

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 22 – Ricevimento dei cadaveri.

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali, le parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria, le ossa, gli esiti di fenomeni trasformativi conservativi e le ceneri di cui all'art. 6, della legge regionale n. 3/2005.
2. Per i seppellimenti di cui alla precedente comma, gli interessati devono essere in possesso di apposita concessione in uso di loculo o area.

Art. 23 – Obblighi del gestore.

1. Il comune in forma singola o associata, cura direttamente in economia o con affidamento a terzi la gestione e la manutenzione dei cimiteri, nonché i servizi di sepoltura e di illuminazione votiva.
2. La gestione e la manutenzione nonché i servizi suddetti possono essere affidati a terzi, soggetti pubblici o privati; qualora il gestore svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria.
3. Il gestore dei cimiteri deve acquisire le autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento di ogni cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e ossa ricevuti, e consegnarli agli uffici comunali per l'iscrizione cronologica degli stessi in apposito registro, anche di natura informatica.

Art. 24 – Sepoltura nei giorni festivi.

1. Nei giorni festivi possono avere luogo le sepolture.

Art. 25 – Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
 - a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 500,00 euro.

Art. 26 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:
 - fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiasoso, cantare, bestemmiare;
 - introdurre armi, cani o altri animali;
 - toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;

- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - fotografare opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura, a meno di comprovate esigenze degli uffici comunali competenti;
 - eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
 - chiedere l'elemosina od offerte;
 - accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal gestore.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 500,00 euro.

Art. 27 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 500,00 euro.

Art. 28 – Funerali civili.

1. Possono essere concessi, a titolo gratuito, spazi pubblici idonei per lo svolgimento di funerali civili, che consentano la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà dei defunti e dei suoi familiari.

CAPO VII

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 29 – Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative delle norme regionali, nonché quelle di questo Regolamento.

Art. 30 – Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione.

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri o nati morti è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, come previsto dall'art. 2, nel rispetto della normativa nazionale vigente.
2. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti di concepimento di età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di chiedere la sepoltura.
3. Nei casi previsti dal precedente comma l'ASUR rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento.

Art. 31 – Onerosità del servizio.

1. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.

2. Le sepolture per inumazione nelle aree per sepolture comuni, sono le uniche gratuite, e sono previste per soggetti per cui l'Ufficio comunale competente accerti uno stato in vita di indigenza e che non abbia parenti entro il 3° grado di parentela, salvo diversa disposizione del Sindaco.
3. Tutte le altre sepolture, i loculi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno e le fosse per inumazione, sono a pagamento secondo i criteri del presente Regolamento e ai conseguenti atti della Giunta comunale.

Art. 32 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 22.

Art. 33 – Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, cippi secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture e senza pregiudizio delle sepolture adiacenti.
2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, verranno tolti o sradicati dal personale addetto che provvederà per la loro distruzione.
4. E' vietato collocare vasi o lasciare qualsiasi altra cosa sul pavimento che pregiudichino la vista delle sepolture adiacenti ad eccezione delle corone e dei fiori che seguono il funerale. Questi ultimi saranno rimossi dal personale di servizio trascorsi 3 giorni.
5. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. E' vietato piantare piante di alto e medio fusto all'interno o intorno alle sepolture private e comuni, ad eccezione delle specie autorizzate dal servizio comunale competente per il verde pubblico. In caso contrario saranno rimosse dal personale di servizio senza alcun preavviso.
6. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o comunque fonte di pericoli.
7. E' vietata la posa di camminamenti, mattoni od altro materiale atto a fungere da marciapiedi intorno alle sepolture.
8. Si dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 500,00 euro.

Art. 34 – Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dal Comune in economia - amministrazione diretta o mediante affidamento del servizio a terzi.
2. È fatto divieto agli interessati di provvedervi direttamente.

Art. 35 – Cremazioni.

1. La materia è disciplinata:
 - dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella
 - legge 29/10/1987, n. 440;
 - dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla
 - legge 28/02/2001, n. 26;
 - dalla legge 30 marzo 2001, n. 130;
 - dalle circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
 - dalla legge regionale n. 34 del 15/12/2008;
 - dalla legge regionale - Marche - n. 3 del 1° febbraio 2005;

- dal Regolamento regionale - Marche - n. 3 del 9 febbraio 2009.
- 2. Il Comune non dispone di un impianto di cremazione. Pertanto la cremazione può essere effettuata presso un impianto di altro Comune, a scelta dei familiari del defunto e con onere a loro carico.

Art. 36 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e alla destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.
3. La destinazione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova il cimitero.

Art. 37 – Divieto di cremazione.

1. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livello superiore a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 17.03.1995, n. 230, recante: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Eurotom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti."

Art. 38 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, può essere utilizzato l'uso di feretri in legno dolce non verniciato, autorizzati dalla competente zona territoriale dell'ASUR al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005.

Art. 39 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, per motivate ragioni contingibili ed urgenti, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario il previo consenso dei familiari; in caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso all'albo pretorio on-line del comune.

Art. 40 - Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - collocate nel cimitero in apposito loculo/colombario, in sepoltura privata o nel cinerario comune;
 - interrate all'interno del cimitero;
 - disperse;
 - affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale l'affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotati in apposito registro.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo, comma 3, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005.

Art. 41 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - nel cinerario se appositamente predisposto all'interno del cimitero;
 - in natura; nel mare, nei laghi, nei fiumi o nell'aria è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;

- in aree private fuori dai centri abitati. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è eseguita, entro trenta giorni dal ritiro dell'urna, dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, da personale comunale appositamente autorizzato o dalle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2005.

Art. 42 – Affidamento dell'urna per la conservazione.

1. Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, o sia manifestata volontà in tal senso dal coniuge, in difetto, dal parente più prossimo, viene redatto apposito verbale, con il quale il congiunto dichiara:
- di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna;
 - di conservare l'urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;
 - di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero;
 - che le ceneri del defunto saranno custodite presso l'abitazione, luogo di residenza legale dell'affidatario, sita all'indirizzo indicato, sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.
 - in abitazione non costituente dimora legale dell'affidatario sita all'indirizzo indicato, con l'impegno di comunicare all'Ufficiale dello stato civile, entro dieci giorni, gli eventuali cambi di conservazione dell'urna.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale l'affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotati in apposito registro.

CAPO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 43 – Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'art. 14 della Legge regionale n. 3/2005 nonché quelle integrative di questo Regolamento.
2. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni (ridotta a 5 a seguito di inumazione di resti mortali). L'esumazione di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale.
3. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima dello scadere dei 30 anni ovvero della concessione su ordine dell'Autorità Giudiziaria, o a richiesta dei familiari ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura.
4. Gli esiti di fenomeni trasformativi o parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure igienico-sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla destinazione.
5. Per il trasporto al di fuori del cimitero i contenitori di cui al precedente comma 2 o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.

Art. 44 – Norme comuni.

1. I feretri possono essere esumati o estumulati prima della scadenza del termine per:
- ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - trasporto in altra sepoltura;
 - cremazione.

2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore e di personale dell'ASUR, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 45 – Esumazione ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il Sindaco, sulla base del parere dell'ASUR competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno, di cremare, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi purché in quest'ultimo caso siano trascorsi dieci anni dalla morte.
3. Qualora si accerti che, per particolari condizioni del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su parere dell'ASUR, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.
4. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del ufficio comunale preposto al servizio sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
5. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
6. Salvo il caso di inesistenza, non presentandosi alcun familiare, l'esumazione è rinviata.
7. Del rinvio di cui al comma precedente l'ufficio comunale preposto al Servizio prende le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art. 46 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 47 – Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale.
2. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'ufficio comunale preposto al Servizio, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti.
3. I verbali di cui al comma 1 sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti devono essere conservati e tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Art. 48 – Incenerimento dei materiali.

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, deve essere incenerito.
2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 49 – Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 50 – Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.
2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe annualmente approvate con deliberazione della Giunta comunale su proposta del responsabile del servizio.

CAPO IX**LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO****Art. 51 – Lavori privati nei cimiteri.**

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale o autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo ai titolari di concessione cimiteriale o loro aventi causa.
3. È esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune; a norma del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il concessionario dell'area ha l'obbligo di erigere la sepoltura entro due anni dalla data della intestazione della concessione, sotto pena di decadenza della stessa come previsto dall'art. 74 del presente Regolamento.
5. L'architettura delle cappelle gentilizie o di famiglia dovrà uniformarsi alle norme generali vigenti, in particolare l'altezza massima dal piano campagna fino al canale di gronda sarà di 5,20 ml, la minima sarà di 3,00 ml; le dimensioni in pianta saranno di 4,30 x 5,00 ml, mentre saranno libere le dimensioni delle tombe monumentali, che dovranno comunque sottostare alla disciplina di cui alle norme generali edilizie. La posizione delle costruzioni delle sepolture private sarà quella riportata nel Piano di cui all'art. 10 del presente Regolamento, e dovrà rispettare scrupolosamente gli allineamenti, che dovranno essere verificati dall'Ufficio Tecnico Comunale
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 500,00 euro.

Art. 52 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 500,00 euro.

Art. 53 – Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune.
2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
3. Per l'occupazione del suolo comunale (fuori dal muro di cinta del cimitero) trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 500,00 euro.

Art. 54 – Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere

materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 500,00 euro.

Art. 55 – Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. Alle ore 13,00 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.
2. Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 500,00 euro.

Art. 56 – Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza ed il controllo di tutte le opere private nei cimiteri.

CAPO X

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 57 – Aree per sepolture private - Loculi.

1. Le concessioni cimiteriali riguardano:
 - a) la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali:
 - per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (cappelline);
 - per inumazione individuale o collettiva.
 - b) la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali.
2. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente comma 1, lett. a) sono limitate ai lotti di aree previsti nel Piano di cui all'art. 10.

Art. 58 – Soggetti richiedenti le concessioni.

1. Possono richiedere la concessione cimiteriale di area o di loculo i soggetti di seguito indicati per la tumulazione propria o dei propri congiunti:
 - i residenti nel Comune di Sefro;
 - i nati nel Comune di Sefro, ma non più residenti ed il rispettivo coniuge;
 - coloro che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica sia pure per un breve periodo ed il rispettivo coniuge;
 - gli ascendenti o discendenti, i collaterali fino al terzo grado di persone residenti o nati in questo Comune;
 - egli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero;
 - enti e comunità aventi sede nel Comune di Sefro.
2. La Giunta si riserva di valutare ed accettare richieste da parte di altri soggetti.
3. L'assegnazione dei loculi è altresì subordinata al preventivo riutilizzo di loculi dove risultino tumulate salme di familiari per le quali sia possibile procedere all'estumulazione con riduzione in cassetta.
4. L'ufficio competente potrà assegnare non più di due loculi sulla stessa fila orizzontale, fatta eccezione:
 - per le richieste che riguardano portatori di handicap;
 - per le richieste dei genitori di essere sepolti accanto al figlio deceduto.
5. Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il 1° grado (già deceduti) sarà possibile ottenere due nuovi loculi, previa richiesta di un familiare e dichiarazione di impegno scritto da parte del concessionario di retrocedere al Comune il loculo già avuto in concessione.
6. Qualora la disponibilità dei loculi sia di gran lunga superiore alle richieste si potrà prescindere dalle limitazioni suddette

7. L'assegnazione dei loculi ossari avviene in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste per la collocazione dei resti ossei o dei resti cinerari
8. La concessione di un'area può essere richiesta anche da più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione risulteranno le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

Art. 59 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali non possono essere fatte:
 - a famiglie o singoli richiedenti che hanno già ottenuto nel Comune altra concessione cimiteriale, per lo stesso soggetto;
 - a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, è notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 60 - Programmazione delle concessioni.

1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica la disponibilità delle aree e dei loculi da dare in concessione e ne informa l'Amministrazione.

CAPO XI

PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 61 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 57 avvengono, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal Segretario comunale ovvero per scrittura privata autenticata/non autenticata.
2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dal Responsabile del servizio interessato e dovrà indicare:
 - La natura della concessione e la sua identificazione
 - L'inizio e la fine della concessione
 - La durata
 - La/e persona/e (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante) concessionaria/e
 - Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
 - Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza e di revoca
3. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di nuda proprietà del Comune
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali (Giunta comunale)

Art. 62 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:
 - di anni 99 (novantanove) le concessioni in uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (cappelline);
 - di anni 50 (cinquanta) le concessioni in uso di area per inumazione individuale;
 - di anni 99 (novantanove) la concessione in uso di singoli loculi cimiteriali.
2. La durata delle concessioni di cui al comma precedente ha decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto di concessione
3. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo XIII, il terreno o il loculo torna nella piena disponibilità del Comune.
4. Le opere realizzate nell'area concessa sono acquisite al patrimonio comunale.

Art. 63 - Tariffa delle concessioni

1. Per tutte le concessioni si applicano le tariffe, stabilite con deliberazione di Giunta, in vigore al momento della stipula del relativo atto di concessione.
2. Il prezzo di concessione dei loculi dovrà tener conto:
 - a) del costo effettivamente sostenuto per la costruzione dei loculi e dei loculi ossari, considerando il valore dell'area (se non nella disponibilità del Comune), le spese di progettazione e le spese generali comunque riferibili all'opera;

- b) di un'eventuale quota per spese di manutenzione degli impianti e delle strutture collettive del cimitero di importo comunque non superiore al 20% del costo di cui alla precedente lettera a); la decisione per l'applicazione di tale quota spetta alla Giunta.
3. I prezzi sono differenziati per fila attribuendo maggior valore alle file centrali; 2° e 3° fila avranno il prezzo più alto, seguiranno la 4° fila, la 1° fila ed infine la 5° fila. Il prezzo determinato secondo quanto previsto al comma 6 verrà assegnato ai loculi della 5° fila.
 4. I prezzi di concessione delle fosse per inumazione sono determinati dalla Giunta tenendo conto del valore dell'area e dei costi di mantenimento delle parti comuni.
 5. Per coloro che rientrano nei parametri di cui al comma 1 dell'articolo 58 del presente Regolamento, ma che non hanno la residenza nel comune di Sefro, i prezzi di concessione dei loculi, dei loculi ossari e delle fosse di inumazione, potranno essere aumentati dalla Giunta in fase di determinazione dei prezzi di concessione fino ad un massimo del 30%.
 6. I prezzi di concessione delle aree per la costruzione di sepolture (cappelline e/o tombe ipogee) sono determinati dalla Giunta tenendo conto del valore dell'area, del potenziale edificatorio e delle spese di manutenzione degli impianti e delle strutture collettive del cimitero che comunque non potranno superare il 50% del valore dell'area.
 7. La Giunta potrà prevedere per il pagamento degli oneri di concessione una rateizzazione che preveda un acconto alla stipula dell'atto di concessione (pari al 50%) e delle rate bimestrali successive fino ad un massimo di 3.
 8. La Giunta provvederà all'inizio di ciascun anno all'aggiornamento dei prezzi dei loculi, dei loculi ossari, delle aree cimiteriali ecc., sulla base dell'aumento degli indici ISTAT.

Art. 64 – Costruzione di nuovi loculi

1. La Giunta comunale al fine di quantificare l'effettiva necessità di loculi e, conseguentemente, procedere alla relativa programmazione dei lavori per la costruzione degli stessi potrà indire una procedura per acquisire la manifestazione di interesse all'assegnazione in concessione di nuovi loculi. Tale procedura non costituirà per l'Amministrazione Comunale qualsivoglia obbligo di costruzione e/o assegnazione in concessione; qualora il numero delle domande non sia ritenuto sufficiente per la fattibilità dell'intervento l'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito alla costruzione.
2. Nel caso di costruzione di nuovi loculi la Giunta potrà richiedere il pagamento anticipato del loculo mediante il versamento di acconti nel seguente modo:
 - alla presentazione della domanda di assegnazione
 - all'approvazione del progetto esecutivo
 - all'inizio lavori
 - conguaglio finale da versare una volta ultimata la costruzione
3. Alla domanda di assegnazione, al fine di poterla considerare valida per l'assegnazione del loculo, dovrà essere allegata la ricevuta di versamento della quota prevista.
4. La Giunta determina altresì il numero di loculi da porre in concessione lasciando comunque una disponibilità per le esigenze ordinarie e future non inferiore al 10% del totale dei loculi del nuovo lotto. Nel caso in cui vi siano ancora dei loculi non dati in concessione nei lotti di precedente costruzione, gli stessi dovranno essere sommati al fine del raggiungimento del 10%.

Art. 65 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

1. Un feretro può essere tumulato provvisoriamente in loculo a disposizione del Comune, nei seguenti casi:
 - a) in attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento del cimitero comunale;
 - b) per coloro che, avendo ottenuto in concessione un'area cimiteriale, stanno eseguendo i lavori di completamento della tomba e non hanno ancora ottenuto la sua agibilità;
 - c) per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare lavori di ristrutturazione di tombe private, allo scopo di liberare temporaneamente la tomba e consentire l'esecuzione dei lavori;
 - d) per coloro che hanno ottenuto in concessione una tomba di famiglia o loculo realizzati dal Comune i cui lavori non sono stati ultimati;
 - e) per coloro che non hanno avuto in concessione alcun loculo e solo in assenza di disponibilità di loculi.

2. I loculi destinati a ricevere le salme, durante il periodo di provvisorietà, sono individuati, di volta in volta, dal Responsabile del Servizio, previa comunicazione scritta dell'interessato.
3. Il provvedimento di provvisorietà ha carattere eccezionale e può essere concesso per il tempo necessario all'espletamento degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, su richiesta del concessionario, informato sullo stato di avanzamento dei lavori dall'ufficio tecnico del Comune, può prorogare il termine di scadenza della provvisorietà.
5. Al termine dei lavori, dopo la verifica di agibilità della tomba, i defunti che sono stati tumulati provvisoriamente devono essere trasferiti e tumulati definitivamente nella tomba di destinazione ovvero in quella da cui erano stati estumulati, a spese del concessionario.
6. Scaduto il termine previsto senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvede ad inumare la salma in campo comune con spese a carico del concessionario. Le salme, una volta inumate, non possono essere esumate, per essere di nuovo tumulate, se non dopo che sia trascorso il periodo di rotazione.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette di resti mortali e di urne di ceneri.
8. Per le concessione provvisorie, richiesta per iscritto dall'interessato, viene versato un canone di concessione rapportato alla tariffa di cui al precedente art. 63 per ogni mese di concessione.

Art. 66 - Responsabilità per danni.

1. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

CAPO XII

DIRITTO ALL'USO

Art. 67 - Aveni diritto all'uso delle sepolture individuali per famiglie e collettività (cappelline).

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia è riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari salvo particolari limitazioni poste nell'atto di concessione o nel testamento del concessionario.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e i collaterali.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Responsabile del Servizio.
5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale del concessionario.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.
7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi per almeno 5 anni, nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 500,00 euro.

Art. 68 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività (cappelline).

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.
5. Nella sepoltura non sono accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 500,00 euro.

Art. 69 - Divieto di cessione dei diritti d'uso di concessioni cimiteriali.

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 500,00 euro.

Art. 70 - Aventi diritto all'uso dei loculi

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.
7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 500,00 euro.

Art. 71 - Ammissione alla tumulazione.

1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

CAPO XIII

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 72 - Rinnovo delle concessioni.

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, salva diversa disposizione dell'Amministrazione, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al Comune.
3. Il rinnovo della concessione:
 - può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
 - è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO XIV

DECADENZA DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 73 – Cause di decadenza

1. La decadenza dalle concessioni ha luogo:
 - se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
 - nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del Servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo.
3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, alla presenza di testimoni, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 74 – Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera.

1. In caso di «decadenza» dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, sono rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.
2. Di quanto precede è informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 73.
3. Con lo stesso atto con il quale viene dichiarata la decadenza è disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 75 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per «perdurante stato di abbandono e di incuria» nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
2. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della ASUR.
3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 73, sono precisate:
 - le notizie che precedono;
 - il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

Art. 76 - Rinuncia alle concessioni.

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.
2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal Responsabile del Servizio. Il Responsabile del Servizio dopo essersi accertato che il bene oggetto della rinuncia si trova in un normale stato di conservazione, propone alla Giunta Comunale di decidere sulla rinuncia e sul pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo articolo.
3. E' fatto assolutamente divieto al/ai concessionario/i di cedere ad altro soggetto privato il/i loculo/i assegnato/i; ogni eventuale cessione definitiva di loculi tra privati è nulla.
4. Il bene retrocesso o comunque rientrato nella piena disponibilità del Comune, è riassegnato in concessione.
5. Il responsabile del servizio, include il bene rientrato nella piena disponibilità del Comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenerlo, in concessione.

Art. 77 – Rinuncia/Retrocessione alle concessioni – Rimborso parziale del canone.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture, per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero.
2. Spetterà al concessionario rinunciante o agli aventi titolo alla concessione rinunciante, il rimborso di una somma massima pari al 50% del prezzo di concessione vigente al momento della domanda di rinuncia/retrocessione, abbattuto secondo le seguenti percentuali in funzione dell'anno di costruzione del manufatto per tener conto della vetustà dello stesso.

Anni trascorsi dalla costruzione	Percentuale di abbattimento valore
1	5%
2	6%
3	7%
4	8%
5	10%
6	12%
7	14%
8	16%
9	18%
10	20%
11	25%
12	28%
13	31%
14	34%
15	37%
16	40%
17	44%
18	48%
19	52%
20	60%
oltre 20	70%

3. L'entità del rimborso risulterà dall'applicazione delle seguenti formule:

VALORE FINALE da considerare nella determinazione del rimborso= A – B

dove

A= prezzo di concessione vigente al momento della retrocessione

B= abbattimento per vetustà in % secondo la tabella

RIMBORSO spettante al concessionario retrocedente= 50% del VALORE FINALE

4. Per i loculi usati verrà applicato un ulteriore abbattimento del 20% sul valore finale determinato come descritto nel comma 3.
5. Per la retrocessione di loculi non più utilizzabili per ricovero feretri, in quanto non rispondenti a misure standard attuali, il Comune non procederà al rimborso, salvo diversa, motivata, disposizione della Giunta

Art. 78 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito contratto, sono regolarizzate entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. A tal fine, il Responsabile dell'Area Amministrativa, notifica agli interessati, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 60 giorni, per farne richiesta. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono approvati dal Responsabile dell'Area Amministrativa.
3. Le concessioni in sanatoria non sono onerose, decorrono dal giorno della sepoltura ed hanno la durata di cui all'art.62.

CAPO XV

LAMPADE VOTIVE

Art. 79 - Campo di applicazione.

1. Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per la illuminazione votiva:
 - dei campi di inumazione e delle tombe di famiglia limitatamente alle zone già servite da linea principale;
 - dei loculi cimiteriali;
2. Tutti gli interventi di costruzione di nuovi loculi, ampliamento del cimitero e di manutenzione comprendono gli impianti di illuminazione.

Art. 80 - Orario del servizio - Sospensione del servizio.

1. Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo (giorno e notte).
2. Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comportano rimborsi agli utenti.

Art. 81 - Tariffe - Pubblicità delle tariffe.

1. Il servizio, a domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983), è assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dalla Giunta comunale e saranno annualmente aggiornate in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.
2. Le tariffe sono così costituite:
 - spese fisse di impianto una-tantum (da erogarsi alla richiesta di allaccio)
 - canone di abbonamento annuale, per ogni punto luce, comprendente:
 - la manutenzione dell'impianto elettrico;
 - il ricambio delle lampade;
 - l'erogazione dell'energia elettrica.
3. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione di Giunta e l'utente, se non accetta tali modifiche, deve disdire il contratto ed il Comune entro ventiquattro ore cessa la fornitura.

Art. 82 - Modalità di pagamento del canone.

1. Il canone annuale anticipato, è versato, in unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, a mezzo di versamento sul conto corrente comunale.
2. Il mancato pagamento comporta l'immediato distacco dell'energia elettrica.
3. Ove l'utente non ne richiedesse il ripristino versando il canone nel termine prescrittogli, il servizio di illuminazione votiva si intende revocato definitivamente senza alcuna particolare formalità .
4. L'Amministrazione non é tenuta in tal caso ad alcun indennizzo/risarcimento.

Art. 83 – Decorrenza dell'utenza.

1. Per il primo anno di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi. Decorre dal 1° giorno successivo dalla data della richiesta, portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.
2. Per gli anni successivi le utenze si intendono tacitamente rinnovate in assenza di disdetta da prodursi entro il 30 novembre dell'anno precedente.

CAPO XVI

RAPPORTO DI UTENZA

Art. 83 - Richiesta di utenza.

1. La richiesta di utenza può essere presenta al Comune in qualsiasi momento e l'allaccio è effettuato nel più breve tempo possibile solo per le zone già servite da impianto di illuminazione.

2. Per le zone non servite è comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.
3. Ogni utenza può essere riferita ad una o più lampade votive anche di cimiteri diversi.
4. All'atto della richiesta o comunque prima dell'allaccio, l'utente versa al Comune la seguente somma:
 - l'importo una-tantum relativo alle spese di primo allaccio.

Art. 85 - Sospensione temporanea del servizio

1. L'Amministrazione o chi per essa si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire.
2. L'Amministrazione disporrà di adeguata sorveglianza affinché le lampade non rimangano spente, ma in ogni caso, nessuna responsabilità può derivare all'Amministrazione o a chi per essa per il fatto che le lampade votive rimangono spente per guasti o per qualsiasi altra ragione.

Art. 86 - Divieti.

1. E' severamente proibito sostituire lampade di potenza superiore a quella stabilita dall'Amministrazione ovvero di modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica, di servirsi di speciali installazioni per adattare ad altri sistemi di illuminazione. I contravventori saranno perseguiti a norma delle legge penale.

CAPO XVII

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

Art. 87 - Personale.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. le aree/unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:
 - POLIZIA MORTUARIA: Area Servizi Tecnici/Area Servizi Generali
 - SERVIZI CIMITERIALI: Area Servizi Tecnici/Area Servizi Generali
 - CONCESSIONI CIMITERIALI: Area Amministrativa/Area Servizi Tecnici/Area Servizi Generali
 - LAMPADE VOTIVE: Area Amministrativa/Area Servizi Tecnici/Area Servizi Generali

Art. 88 – Coordinatore sanitario

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'ASUR, come disposto dall'art. 51 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.

Art. 90 - Rinvio dinamico.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 91 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;

nonché, ogni altra disposizione di legge e/o regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

- la legge regionale – Marche – 1° febbraio 2005, n. 3, recante: “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”;
- il Regolamento regionale – Marche – 9 febbraio 2009, n. 3, recante: “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”.

Art. 92 – Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 93 - Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti alla polizia
2. municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
3. Per le violazioni alla legge regionale n. 3/2005 e al relativo Regolamento regionale n. 3/2009, salvo che il fatto non costituisca reato, trova applicazione l’art. 12 della citata legge regionale n. 3/2005.
4. Le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al presente Regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nella legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
5. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente Regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
6. Il trasgressore ha sempre l’obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 94 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione: 1 gennaio 2021.